FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0041/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0023/CFA/2026-2027

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

SEZIONI UNITE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Stefano Papa - Componente

Luca Cestaro - Componente

Domenico Luca Scordino - Componente

Antonino Anastasi - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0023/CFA/2026-2027, proposto dalla società A.S.D. Morazzone in data 4 settembre 2026;

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lombardia, di cui al C.U. n. 19 del 1° settembre 2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza dell'11 settembre 2026, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Antonino Anastasi e udito l'avv. Matteo Sperduti per la società reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

**RITENUTO IN FATTO**

Con il Comunicato ufficiale n. 128 del 25 giugno 2026 il Consiglio direttivo del Comitato regionale Lombardia della Lega nazionale dilettanti ha deliberato i format dei campionati dilettantistici e delle competizioni agonistiche di settore giovanile e scolastico per la stagione sportiva 2026-2027.

Per il Campionato regionale Under 15 tale deliberazione ha previsto quattro gironi da sedici squadre ciascuno e un «organico base» di sessantaquattro società.

Con il medesimo Comunicato ufficiale, al punto 3.2.3, sono stati pubblicati l'elenco delle domande di ripescaggio pervenute e le graduatorie di completamento degli organici, nelle quali la A.S.D. Morazzone risulta collocata alla posizione n. 23 della graduatoria relativa al Campionato Under 15 regionale.

Con il Comunicato ufficiale n. 5 del 23 luglio 2026 il Comitato regionale ha reso note le variazioni agli organici già pubblicati con il Comunicato ufficiale n. 125 del 16 giugno 2026, conseguenti a richieste di inattività, declassamento, rinuncia e fusione, nonché il completamento degli organici medesimi «secondo il format campionati pubblicato, attingendo dalle varie domande di ripescaggio secondo le graduatorie di merito delle categorie interessate».

In tale sede, per il Campionato Under 15 regionale, sono state ammesse da ripescaggio le società Gavardo A.C. e S.S. Baggio Secondo, collocate rispettivamente alle posizioni n. 21 e n. 22 della graduatoria.

Per l'effetto, il girone C del Campionato Under 15 regionale è risultato composto da sedici società, tra le quali la A.S.D. Union Villa Cassano.

In data 11 agosto 2026 la A.S.D. Union Villa Cassano ha comunicato il proprio ritiro dall'organico del Campionato regionale Under 15.

Con il Comunicato ufficiale n. 12 del 15 agosto 2026 (punto 3.2.4) il Comitato regionale ha preso atto del ritiro e ha disposto la conseguente ridefinizione dell'organico del girone C, precisando che «*non si procederà al completamento degli organici mediante ripescaggio in quanto il ritiro è pervenuto dopo la pubblicazione degli organici/gironi*» e indicando il nuovo organico del girone medesimo, composto da quindici società.

Avverso tale delibera la A.S.D. Morazzone ha proposto ricorso sostenendo – in sintesi – che l'organico base del campionato era stato pre-determinato in 64 squadre e che pertanto a seguito della rinuncia dell'Union Villa Cassano essa aveva titolo (trovandosi ora al primo posto nella relativa graduatoria) al ripescaggio in sede di completamento dell'organico.

Con la decisione in epigrafe indicata il Tribunale federale territoriale ha respinto il ricorso.

Avverso tale decisione la A.S.D. Morazzone ha proposto il reclamo in epigrafe, affidato a tre motivi e corredato da istanza di misure cautelari ex art. 107 del Codice di giustizia sportiva e da istanza di abbreviazione dei termini ex art. 103, comma 2, del medesimo Codice.

Nel merito la società ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione di primo grado e, conseguentemente, della delibera del Comitato regionale Lombardia di cui al Comunicato ufficiale n. 12 del 15 agosto 2026 e, per l'effetto, la propria ammissione nel girone C del Campionato regionale Under 15 a completamento dello stesso.

In via subordinata, la reclamante ha chiesto l'annullamento del provvedimento del Comitato regionale, con rimessione degli atti a quest'ultimo per una nuova e diversa determinazione in ordine all'organizzazione e alla composizione dei gironi del campionato.

Con decreto presidenziale n. 0004/CFA/2026-2027 è stata respinta l'istanza di misure cautelari provvisorie ed è stata disposta l'abbreviazione a cinque giorni del termine di cui all'art. 103, comma 2, del Codice di giustizia sportiva.

Con separato decreto, adottato ai sensi dell'art. 99 del Codice di giustizia sportiva, il reclamo è stato assegnato alle Sezioni unite di questa Corte in ragione dei profili di rilevanza e di principio che esso investe.

Il Comitato regionale Lombardia, ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva.

La controversia è stata trattata all'udienza dell'11 settembre 2026, tenutasi in videoconferenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Al fine di chiarire la portata dei motivi di impugnazione dedotti dalla reclamante, appare necessario ricostruire, nelle sue linee essenziali, l'impianto motivazionale della decisione impugnata.

1.1. Come risulta dagli atti, il Tribunale federale territoriale ha individuato il fulcro giuridico della controversia nell'esegesi normativa di un eventuale «diritto al ripescaggio» spettante alla società ricorrente, da bilanciare con la valutazione del margine di discrezionalità attribuibile al Comitato regionale per l'organizzazione, la composizione e l'ordinamento del campionato.

1.2. Al riguardo il primo giudice ha innanzi tutto evidenziato che la ricorrente non ha acquisito, nella precedente stagione sportiva 2025-2026, un effettivo titolo sportivo per la partecipazione di diritto al campionato superiore e che quindi essa è legittimata a partecipare, per merito sportivo, unicamente al campionato provinciale.

1.3. In tale contesto fattuale, il Tribunale ha poi chiarito che non è rinvenibile nell'ordinamento federale un diritto al ripescaggio in capo alle società che, pur non avendo conquistato sul campo il titolo alla partecipazione al campionato superiore, ambiscano a essere integrate nell'organico del medesimo, non risultando tale asserito diritto in alcun modo disciplinato né dagli Statuti né dalle normative federali.

A conforto di tale conclusione ha richiamato la giurisprudenza amministrativa, e segnatamente le sentenze del T.A.R. Lazio, sezione prima-ter, nn. 5695 del 2019 e 7838 del 2019, nonché la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 1370 del 2020, secondo le quali non risulta configurabile un diritto, tutelabile in giustizia, al ripescaggio da parte delle società sportive non facenti parte dell'organico di campionato per risultati acquisiti sul campo, non essendo l'ipotesi prevista da alcuna disposizione delle N.O.I.F. e restando la possibilità di integrazione dell'organico con società precedentemente escluse del tutto eventuale e comunque incoercibile, in quanto rimessa alla discrezionalità degli organi federali.

2. Ciò premesso, può passarsi all'esame del primo motivo con il quale la reclamante deduce il vizio di motivazione per illogicità manifesta della decisione impugnata e la violazione del principio del legittimo affidamento.

In tal senso la reclamante da un lato evidenzia di aver riposto legittimo affidamento sui provvedimenti concretamente adottati dall'ente federale nei mesi di giugno, luglio e agosto 2026; dall'altro sottolinea che la propria pretesa non consiste nel riconoscimento di un «diritto al ripescaggio», bensì nella corretta applicazione dell'impianto regolamentare predisposto dal medesimo Comitato regionale e reso pubblico con i comunicati ufficiali, al cui rispetto sarebbe stato tenuto anche l'ente che lo ha emanato, in forza dei doveri di trasparenza, correttezza e buona fede oggettiva.

Il motivo non è fondato.

2.1. Come chiarito dal Tribunale, gli Organi federali, nel perseguimento dei propri fini e nella realizzazione degli obiettivi statutari, quale la promozione e la disciplina del gioco del calcio, godono di un'ampia discrezionalità nell'*an* nell'individuare le attività da porre in essere per disporre eventuali integrazioni degli organici, quale espressione di una specifica competenza funzionale volta a perseguire, nel bilanciamento degli interessi delle varie società affiliate e dell'interesse alla fruizione del gioco del calcio, e in assenza di specifici vincoli normativi e statutari, le modalità di realizzazione di tali obiettivi.

Conseguentemente, la determinazione degli organici e della composizione dei gironi dei campionati regionali e di settore giovanile e scolastico costituisce esercizio di una potestà organizzatoria di natura amministrativa, affidata al Consiglio direttivo del Comitato regionale quale articolazione territoriale della Lega nazionale dilettanti.

Certamente – come questa Corte ha recentissimamente chiarito in fattispecie affine – "nell'ordinamento endofederale non esistono aree franche totalmente sottratte al controllo del giudice (CFA, SS.UU., n. 63/2023-2024), e la delibera di ammissione al campionato resta pienamente sindacabile sotto il profilo della sua conformità alle norme federali; altro è, però, il sindacato di legittimità sull'atto adottato, altro è la pretesa che il giudice sostituisca la propria valutazione a quella dell'organo cui l'ordinamento ha attribuito il potere, ampliando l'organico di un campionato, pretesa che eccede i confini della funzione giustiziale. È inoltre meramente eventuale, e come tale non tutelabile, l'interesse condizionato all'adozione di una determinazione che nessuna norma impone e che non costituisce oggetto di alcun obbligo giuridicamente coercibile." (CFA, I Sez., n. 39/2026-2027).

In sostanza, a fronte di atti latamente discrezionali in quanto espressione di potestà organizzatoria, il sindacato degli Organi di giustizia sportiva, aditi con il ricorso di cui all'art. 49 del Codice di giustizia sportiva, resta sempre un sindacato di legittimità e non di merito, ed è dunque limitato al riscontro del vizio di violazione delle regole procedurali e del vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà ovvero palese e manifesto travisamento dei fatti (CFA, SS.UU., n. 74/2020-2021).

In coerenza con tale impostazione, questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che gli atti espressione di valutazioni riservate agli organi federali sono sindacabili nei soli casi di violazione di legge o nelle ipotesi-limite di errore sui presupposti, manifesta infondatezza e palese illogicità (CFA, SS.UU., n. 96/2021-2022; cfr. altresì Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 25/2019).

Al giudice sportivo non è, in particolare, consentito sovrapporre il proprio apprezzamento a quello dell'organo cui l'ordinamento ha affidato la cura dell'interesse, pena la violazione dell'ordine delle competenze.

2.2. Applicando questi criteri ermeneutici al caso all'esame, deve in primo luogo escludersi che gli atti impugnati siano affetti da vizi di violazione di legge.

Al riguardo va innanzi tutto ribadito che l'ordinamento federale, come evidenziato dal Tribunale, non conosce un diritto all'integrazione dell'organico dei campionati in favore delle società che non abbiano conseguito sul campo il titolo per parteciparvi, dal momento che né lo Statuto federale, né le Norme organizzative interne della F.I.G.C., né il Codice di giustizia sportiva, né il Regolamento della Lega nazionale dilettanti contemplano un simile diritto o un correlativo obbligo di procedere all'integrazione degli organici.

Va, per contro, osservato che, là dove l'ordinamento federale ha inteso disciplinare il sistema della riammissione e della sostituzione delle squadre partecipanti ai campionati, esso lo ha fatto in modo espresso e ha assoggettato la relativa disciplina a un procedimento formale rinforzato: è quanto accade per l'art. 49 delle N.O.I.F., le cui modifiche devono essere adottate secondo le procedure di cui all'art. 27, comma 3, lett. d), dello Statuto, ossia su proposta del Presidente federale, d'intesa con le Leghe interessate, sentite le componenti tecniche e con la maggioranza di tre quarti dei componenti aventi diritto di voto (CFA, SS.UU., n. 3bis/2023-2024).

Il raffronto è decisivo: proprio perché l'integrazione dell'organico incide sull'ordinamento dei campionati, essa, quando è disciplinata, lo è attraverso fonti e procedure qualificate, e non può ritenersi implicitamente imposta da comunicati ufficiali di carattere organizzativo adottati dalle articolazioni territoriali.

2.3. Milita nella medesima direzione il principio del merito sportivo, che permea l'ordinamento sportivo e ne orienta l'interpretazione.

Il merito sportivo privilegia, nei limiti del consentito, il risultato conseguito sul campo, di modo che a ciascun campionato partecipino le squadre delle società che ne abbiano conseguito il relativo titolo, sicché l'esito dei campionati, e ancor prima l'ammissione ai campionati stessi, dovrebbero essere il frutto del merito sportivo e non di vicende «altre» (CFA, Sez. I, n. 36/2024-2025; Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 85/2023; Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 34/2018).

Ne discende che l'ammissione di società non aventi titolo, quale che sia il nome con cui la si designi, costituisce istituto derogatorio ed eccezionale rispetto alla regola del merito sportivo.

Un istituto siffatto non è dunque suscettibile di applicazione estensiva né può essere trasformato, in via interpretativa, da facoltà eventuale in obbligo generalizzato.

2.4. Quanto, poi, al preteso affidamento legittimo, la censura non coglie nel segno né sul piano dei presupposti dell'istituto, né su quello del contenuto degli atti invocati.

Il principio del legittimo affidamento presuppone una situazione di buona fede soggettiva, ossia l'ignoranza incolpevole dell'irregolarità o della precarietà della situazione giuridica su cui si è fatto affidamento, e postula, sul piano oggettivo, l'esistenza di un provvedimento o di un atto attributivo di un vantaggio, connotato da un apprezzabile grado di definitività (Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 38/2017; Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 40/2019; Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 15/2025; CFA, Sez. I, n. 3/2026-2027).

Nella specie difetta il presupposto oggettivo, giacché nessun atto del Comitato regionale ha mai attribuito alla reclamante l'ammissione al Campionato regionale Under 15, né alcuna promessa in tal senso le è stata rivolta.

L'unico atto che la riguarda è l'inserimento nella graduatoria di completamento degli organici, il quale, per definizione, non attribuisce alcun vantaggio attuale, ma si limita a ordinare le posizioni delle società aspiranti per l'ipotesi, futura e incerta, in cui l'organo federale determini di procedere a un'integrazione.

L'inserimento in graduatoria, in altri termini, presuppone e non elide la doppia condizione dell'insorgere di una vacanza e della scelta dell'ente di colmarla: esso disciplina il *quomodo* dell'eventuale integrazione, non l'*an* della medesima.

2.5. Neppure è predicabile la violazione di un autovincolo che il Comitato regionale si sarebbe imposto con i comunicati ufficiali n. 5 del 23 luglio 2026 e n. 9 del 6 agosto 2026.

La formula ivi impiegata – secondo cui si rendono note le variazioni agli organici «nonché al completamento degli stessi secondo il format campionati pubblicato, attingendo dalle varie domande di ripescaggio secondo le graduatorie di merito delle categorie interessate» – costituisce la premessa descrittiva delle operazioni di completamento in quella sede concretamente disposte, e non l'enunciazione di una regola generale destinata a governare ogni futura vacanza.

Lo attesta il tenore letterale della disposizione, costruita al modo di una motivazione contestuale dell'atto («si rendono note le seguenti variazioni…»), e non quale prescrizione rivolta a fattispecie future e indeterminate.

Lo attesta, peraltro, lo stesso tenore del Comunicato ufficiale n. 128 del 25 giugno 2026, che qualifica il numero di sessantaquattro squadre come «organico base», così designandolo quale parametro programmatico di riferimento e non quale misura rigidamente vincolante.

Ne consegue che l'unico contenuto realmente vincolante degli atti richiamati attiene al criterio di scelta tra le società aspiranti – lo scorrimento della graduatoria di merito – e non all'obbligo di procedere allo scorrimento medesimo.

E tale criterio, nella vicenda in esame, non risulta in alcun modo violato: il Comitato regionale, quando ha deciso di completare gli organici, ha attinto puntualmente alle graduatorie pubblicate, ammettendo le società collocate alle posizioni n. 21 e n. 22 e non altre.

2.6. Escluse la violazione di legge e la lesione ingiustificata dell'affidamento, resta allora da verificare se la motivazione della

delibera impugnata sia manifestamente illogica, come sostiene la reclamante.

A giudizio del Collegio tale scelta discrezionale – ancorchè intrinsecamente opinabile – non esibisce profili di arbitrarietà che possono renderla sindacabile in questa sede.

Il criterio discretivo adottato dal Comitato regionale – la sopravvenienza del ritiro dell'Union Villa Cassano rispetto alla avvenuta pubblicazione degli organici e dei gironi – è infatti criterio obiettivo, agevolmente verificabile e funzionale a un interesse comunque apprezzabile, quale la stabilità della competizione una volta che essa sia stata definita nella sua composizione e nel suo assetto territoriale.

L'integrazione dell'organico in fase successiva alla pubblicazione dei gironi non si esaurisce, infatti, nell'inserimento della società ripescata nel posto lasciato libero, ma di norma impone la ricomposizione dei gironi e lo spostamento di società terze, con incidenza su posizioni già consolidate e su scelte organizzative già assunte dalle affiliate.

Che si tratti di conseguenza tutt'altro che teorica è dimostrato proprio dal precedente che la reclamante invoca a sostegno della propria tesi, nel quale l'ammissione della prima società in graduatoria comportò lo spostamento di altre società tra gironi diversi.

La scelta di privilegiare la stabilità dell'assetto già pubblicato, anziché la massima estensione dell'organico, si colloca dunque nel perimetro dell'opinabilità e sfugge al sindacato di legittimità.

Né la motivazione può dirsi contraddittoria, giacché il medesimo criterio risulta applicato in modo uniforme nell'intera stagione sportiva: con il Comunicato ufficiale n. 11 dell'11 agosto 2026 e con il Comunicato ufficiale n. 14 del 19 agosto 2026 per il Campionato regionale Under 14, a seguito dei ritiri delle società A.S.D. Union Villa Cassano e Aurora Pro Patria 1919 S.r.l.; con il Comunicato ufficiale n. 19 del 1° settembre 2026, punto 3.2.2, per il Campionato regionale Under 18, a seguito del ritiro della A.S.D. F.B.C. Aurora Varedo; e con il medesimo Comunicato ufficiale n. 19, punto 6.1.1, per il Campionato regionale Juniores femminile Under 19, a seguito del ritiro della S.S.D. a r.l. Pavia Calcio 1911.

In tali ipotesi il Comitato regionale ha preso atto della rinuncia, ha ridefinito il girone interessato in composizione ridotta e non ha proceduto ad alcuna integrazione, disponendo il turno di riposo per le squadre che avrebbero dovuto incontrare la rinunciante.

L'uniformità del trattamento porta, in definitiva, ad escludere tanto l'illogicità quanto l'arbitrarietà del criterio.

Il primo motivo va, pertanto, respinto.

3. Con il secondo motivo la reclamante deduce il vizio di motivazione per illogicità manifesta sotto il distinto profilo del mancato rispetto dei criteri e delle modalità di determinazione degli organici del campionato.

Osserva, in primo luogo, che il Comunicato ufficiale n. 12 del 15 agosto 2026 non ha esplicitamente rideterminato il format del campionato da sessantaquattro a sessantatré squadre, essendosi limitato a riformulare il solo girone C, sicché l'organico complessivo resterebbe formalmente fissato in sessantaquattro squadre e un posto rimarrebbe tuttora vacante.

Osserva, in secondo luogo, che il Comitato regionale avrebbe dovuto indicare ex ante una data limite entro la quale procedere all'eventuale ripescaggio o comunque alla copertura dei posti mediante la graduatoria ufficiale, e che tale termine non risulta invece indicato in alcun atto.

Osserva, infine, che con il Comunicato ufficiale n. 9 del 6 agosto 2026, contestuale alla pubblicazione dei gironi, il medesimo Comitato ha invece previsto la possibilità del ripescaggio a copertura dei posti liberi per il Campionato Under 18 élite, così applicando a situazione simile un criterio organizzativo diverso.

Il motivo è infondato, in quanto nessuno dei tre profili in cui esso si articola resiste a un esame puntuale.

3.1. Quanto al primo profilo, la premessa da cui muove la reclamante non è esatta.

Il Comunicato ufficiale n. 12 del 15 agosto 2026 dispone espressamente la «ridefinizione dell'organico del Girone C» e ne elenca nominativamente le quindici società componenti, con ciò rendendo palese, e conoscibile a tutte le affiliate, la riduzione dell'organico complessivo a sessantatré squadre.

La riduzione del numero totale non richiedeva un autonomo e distinto enunciato, costituendo conseguenza aritmetica necessaria dell'operazione compiuta ed essendo la stessa decisione impugnata in primo grado esplicita sul punto, là dove il Tribunale ha dato atto che il Comitato regionale ha ridotto l'organico del girone C a quindici squadre e, «conseguentemente, quello complessivo a n.

63 squadre».

Vi è, in ogni caso, un rilievo assorbente: anche a voler ipotizzare che il format sia rimasto formalmente fissato in sessantaquattro squadre, da tale circostanza non deriverebbe alcun obbligo di ammettere la reclamante.

Il numero indicato nel Comunicato ufficiale n. 128 del 25 giugno 2026 è, come si è visto, un «organico base», ossia un parametro di programmazione, e non una misura la cui integrale saturazione costituisca oggetto di un dovere giuridico azionabile dalle società aspiranti.

La censura, per questa parte, si risolve dunque in un rilievo di ordine formale privo di attitudine lesiva.

3.2. Quanto al secondo profilo, l'argomento della reclamante si rovescia contro la tesi che intende sostenere.

Dall'assenza di un termine finale predeterminato la reclamante inferisce l'esistenza di una facoltà di ripescaggio azionabile senza limiti di tempo, e dunque di un obbligo di integrazione perdurante fino all'inizio del campionato.

L'inferenza non è consentita: dalla mancata predeterminazione di un limite temporale non discende l'ampliamento della posizione soggettiva dell'aspirante, ma, semmai, la conferma che l'ordinamento federale ha rimesso all'organo la valutazione, caso per caso, dell'opportunità di procedere, purché sorretta da motivazione congrua e non arbitraria.

Se, infatti, non esiste un obbligo di integrare, non può esistere un termine entro il quale l'obbligo debba essere adempiuto.

3.3. Quanto al terzo profilo, la comparazione con la vicenda del Campionato regionale Under 18 élite è inconducente, perché le due situazioni non risultano omogenee.

Con il Comunicato ufficiale n. 9 del 6 agosto 2026 il Comitato regionale non ha disposto un ripescaggio in favore di società collocate in una preesistente graduatoria per colmare un posto resosi vacante a seguito di rinuncia, bensì ha comunicato l'apertura di una «procedura straordinaria» per il completamento dell'organico di un campionato istituito *ex novo* per la stagione sportiva 2026-2027, il cui organico era *ab origine* incompleto e richiedeva l'individuazione di ulteriori dodici società.

A tal fine il Comitato ha aperto un nuovo termine per la presentazione delle domande, fissato al 10 agosto 2026, ha stabilito nuovi criteri di attribuzione del punteggio, parametrati al numero e al livello dei campionati cui ciascuna società risultasse iscritta, e ha annunciato la formazione di una apposita e distinta graduatoria di merito.

Si tratta, all'evidenza, della fase di formazione dell'organico di una competizione nuova, e non della modificazione di un organico già definito e pubblicato: la diversità delle fattispecie giustifica, anzi impone, la diversità del trattamento.

Il vizio di disparità di trattamento presuppone, invero, l'identità o quanto meno l'omogeneità delle situazioni poste a raffronto, e non è configurabile ove le situazioni comparate divergano negli elementi essenziali.

Il *tertium comparationis* correttamente evocabile è, semmai, costituito dalle vacanze apertesi, nella medesima stagione sportiva, dopo la pubblicazione degli organici e dei gironi di altri campionati: e si è già osservato sopra che in tutte tali ipotesi il Comitato regionale ha adottato la medesima soluzione oggi contestata.

Il secondo motivo va, pertanto, respinto.

4. Con il terzo motivo la reclamante deduce il mancato rispetto delle norme regolamentari e l'abuso di potere nell'esercizio della discrezionalità spettante all'ente federale per la determinazione dell'organizzazione dei campionati.

Sostiene, anzitutto, che la fattispecie integrerebbe non già un ripescaggio, bensì un'ammissione in sostituzione della società rinunciataria, figura distinta e applicabile proprio in quanto la rinuncia è sopravvenuta alla predisposizione dei gironi.

Sostiene, inoltre, che il chiarimento pubblicato dalla Lega nazionale dilettanti in data 24 luglio 2026 imporrebbe procedure oggettive e vincolanti, prive di qualsiasi margine di discrezionalità decisionale, e che l'integrazione dell'organico si attuerebbe ogni qualvolta si verifichi un'effettiva vacanza di posti rispetto al format previsto.

Sostiene, ancora, che il medesimo Comitato regionale, nella stagione sportiva 2023-2024, a fronte di una rinuncia sopravvenuta alla pubblicazione dei gironi, aveva ammesso la prima società in graduatoria modificando conseguentemente i gironi, come risulta dal Comunicato ufficiale n. 9 del 25 agosto 2023.

Sostiene, infine, che il mantenimento di un girone dispari a quindici squadre contrasta con l'obiettivo prioritario di assicurare il regolare, ordinato e tempestivo svolgimento delle competizioni sportive.

Il motivo è infondato in tutte le sue articolazioni.

4.1. Quanto alla distinzione tra ripescaggio e ammissione in sostituzione, la statuizione del primo giudice va confermata, sia pure con la precisazione che segue.

Non si tratta di negare che le due figure possano, in astratto, essere concettualmente distinte: si tratta di rilevare che, nell'ordinamento federale applicabile ai campionati regionali e di settore giovanile e scolastico, nessuna delle due è oggetto di una disciplina che ne imponga l'attivazione al Comitato regionale.

Entrambe presuppongono l'ammissione al campionato di una società che non ne ha conquistato il titolo sul campo, ed entrambe derogano, per ciò stesso, al principio del merito sportivo.

Ne consegue che la diversa qualificazione non muta il regime giuridico applicabile, poiché il fondamento della pretesa resterebbe in ogni caso privo di base normativa.

Milita in tal senso anche il rilievo, già svolto in precedenza, per cui il sistema della riammissione e della sostituzione, là dove è disciplinato dall'ordinamento federale, lo è con riferimento a campionati determinati e mediante fonti assistite da specifiche garanzie procedurali.

L'assenza di analoga disciplina per la fattispecie in esame non costituisce lacuna da colmare in via interpretativa, ma consapevole scelta di rimettere la determinazione all'organo competente.

4.2. Quanto al chiarimento della Lega nazionale dilettanti del 24 luglio 2026, esso non è idoneo a fondare la pretesa della reclamante per tre concorrenti ragioni.

In primo luogo, per il suo ambito oggettivo: il documento, pubblicato sul sito istituzionale della Lega, si apre con il riferimento «alle notizie circolate a mezzo stampa e sui siti d'informazione riguardanti il tema dei ripescaggi e la composizione dell'organico del prossimo campionato di Serie D 2026/2027» e menziona espressamente il «format previsto di 162 squadre» e i comunicati ufficiali del Dipartimento interregionale.

Esso concerne, dunque, il campionato nazionale di Serie D e le procedure di competenza degli organi centrali della Lega, e non i campionati regionali e di settore giovanile e scolastico organizzati dai Comitati regionali.

In secondo luogo, per il suo contenuto: anche a volerlo riferire alla fattispecie, il documento afferma l'oggettività e l'automatismo dell'ordine di ripescaggio e dei punteggi, non l'obbligo di procedere all'integrazione.

Ciò conferma, per altra via, come già evidenziato in precedenza, che la vincolatività attiene al *quomodo* della scelta, non all'*an* della stessa.

In terzo luogo, per la sua natura: si tratta di una comunicazione informativa, espressamente qualificata dalla stessa Lega come «quadro esplicativo della materia», priva della forma e del procedimento propri degli atti normativi o regolamentari federali.

Un atto siffatto non può né innovare l'ordinamento federale, né imporre un autovincolo a un'articolazione territoriale che non lo ha adottato.

4.3. Quanto al precedente verificatosi nella stagione sportiva 2023-2024, esso è insufficiente a dimostrare l'illegittimità della delibera impugnata.

È esatto che, con il Comunicato ufficiale n. 9 del 25 agosto 2023, il Comitato regionale, a fronte della rinuncia comunicata il 21 agosto 2023 dalla società G.S.O.D. Laudense Ausiliatrice al Campionato Allievi regionale Under 17, dispose il completamento dell'organico mediante ammissione della società G.S. Castanese, tratta dalla graduatoria di merito, modificando i gironi già pubblicati con il Comunicato ufficiale n. 8 del 10 agosto 2023.

Sennonché una precedente prassi amministrativa non costituisce fonte dell'ordinamento federale e non è idonea, di per sé, a generare in capo all'ente un obbligo di reiterazione.

La discrezionalità, per definizione, consente determinazioni diverse in contesti diversi, purché ciascuna sia sorretta da motivazione

congrua e non arbitraria; diversamente opinando, il primo esercizio del potere ne cristallizzerebbe per sempre il contenuto, con esito incompatibile con la natura stessa della funzione organizzatoria.

A ciò si aggiunga che il precedente invocato riguarda una diversa competizione e una diversa stagione sportiva, retta da un distinto quadro di comunicati ufficiali, sicché esso non offre un termine di raffronto omogeneo.

Va, anzi, osservato che quel medesimo precedente conferma la ragionevolezza della motivazione sostanziale posta a base della delibera oggi impugnata: l'ammissione della società subentrante impose infatti, in quell'occasione, lo spostamento di altre società tra gironi diversi, con incidenza su situazioni di terzi estranei alla vicenda.

4.4. Quanto, infine, alla dedotta irregolarità di un girone composto da un numero dispari di squadre, la censura non ha fondamento.

Nessuna disposizione dell'ordinamento federale vieta la formazione di gironi con squadre in numero dispari, e lo stesso Comitato regionale ha provveduto a regolare la conseguenza operativa di tale assetto, disponendo che le squadre che, secondo il calendario, avrebbero dovuto incontrare la società rinunciataria osservino in quella data un turno di riposo.

La scelta tra il mantenimento dell'assetto pubblicato, con turni di riposo, e la sua modificazione mediante integrazione, con rimaneggiamento dei gironi, attiene alla comparazione degli interessi coinvolti ed è, come tale, riservata all'organo federale, il quale nella specie ha ritenuto di dover privilegiare la stabilità di un assetto già reso pubblico e conosciuto dalle affiliate.

Il terzo motivo va, pertanto, respinto.

5. In conclusione il reclamo è complessivamente infondato e deve pertanto essere respinto.

**P.Q.M.**

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Antonino Anastasi — Mario Luigi Torsello

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce